

VERBALE DI AVVIO DEL SERVIZIO SOTTO RISERVA DI LEGGE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL’INFANZIA E IL SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA’ E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RIVOLTO AD ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST - CPV 85310000-5 - CUP I99C21000370006 LOTTO – CIG

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno (.....) del mese di,

tra

il Dott Andrea Francalanci, nato a, il (C.F.....) in qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e Responsabile del procedimento in oggetto

e

il Sig., nato a, il (C.F.), in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario,

visti i verbali di procedura aperta conservati agli atti di questa SdS e della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia (S.U.A.);

visto il Decreto SdS n. del che prende atto dell’aggiudicazione del servizio in oggetto per un importo totale di € (oltre IVA se prevista) per un periodo di 24 mesi, per il Lotto, a favore di

visto l’art. 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., che recita testualmente “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

visto l’art. 32 comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., che prevede che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 “L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;

vista la sentenza del TAR di Bologna n. 209 del 07/03/2017 che precisa che “a fronte della natura essenziale del servizio, se è necessario assicurarne lo svolgimento, non si ravvisano profili di illegittimità nell’esecuzione anticipata, allorquando lo svolgimento del servizio è rispondente all’interesse pubblico ed essendo altresì possibile e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il verificarsi di pregiudizi anche rilevanti all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni.”

visto l’art. 8, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito con la legge n. 120/2020, che ha previsto, per le procedure avviate fino al 30 giugno 2023, l’autorizzazione a effettuare la consegna in via d’urgenza anche al di fuori della sussistenza dei presupposti previsti dall’ art. 32, comma 8, disponendo che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 , del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.”

considerato che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare in quanto i servizi di tutela dell'infanzia e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità e il servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con disabilità non potrebbero essere attivati in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico con grave nocumento per i minori e, in particolare, per i minori con disabilità;

visto l'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., che prescrive che *“il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”*;

ritenuto, pertanto, nelle more della stipula del contratto, di disporre la consegna del servizio sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., stante anche l'esigenza e l'urgenza di assicurare l'avvio del servizio a decorrere dal

per i motivi sopra esposti, si conviene quanto segue:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

consegna, sotto riserva di legge, il servizio per la tutela dell'infanzia e il sostegno dei minori e famiglie in situazione di vulnerabilità / servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con disabilità della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest Lotto, all'operatore economico aggiudicatario, con avvio del servizio a decorrere dal alle condizioni previste dal capitolato speciale di gara, offerta tecnica e offerta economica.

L'appaltatore, con la sottoscrizione, dichiara inoltre di essere dotato di quanto necessario per realizzare il servizio, che non ricorrono motivi ostativi e di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei servizi e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale di gara (compresi obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari) e di accettare con il presente atto, la consegna dei servizi sotto riserva di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta, nelle more del perfezionamento del contratto di appalto per garantire l'avvio del servizio a decorrere dal

Resta altresì stabilito che il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente verbale, ma il pagamento non potrà essere effettuato se non dopo la stipulazione e relativa registrazione del contratto.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Si stabilisce che, nel caso che l'appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50/2016, nonché degli altri requisiti stabiliti nel capitolato e disciplinare, il rapporto instaurato con il presente atto si risolverà di pieno diritto e l'appaltatore nel sottoscrivere il presente verbale si dichiara pienamente consapevole e di accettare che nulla avrà da pretendere a qualsiasi titolo se non il pagamento delle prestazioni già effettuate.

Si stabilisce inoltre di riservarsi di interrompere la fruizione dei servizi in oggetto in caso di sospensiva dell'efficacia delle determinazioni di aggiudicazione da parte del Tribunale Amministrativo competente.

Di quanto sopra si redige il presente verbale in doppio originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione delle parti intervenute nelle rispettive qualità.

Per l'operatore economico aggiudicatario

Il Responsabile del Procedimento SdS
